

Pertanto, come risulta dalla tabella F della citata legge finanziaria 1995, le dotazioni iscritte a carico del cap. n. 8882 risultano pari a:

- 1995	L. 30	mld
- 1996	L. 10	mld
- 1997	L. 10	mld

Per l'esercizio finanziario 1995 si è provveduto ad assegnare agli Istituti decentrati le quote spettanti.

Per il corrente esercizio finanziario i provvedimenti di assegnazione dei fondi sono ancora in corso di perfezionamento, in quanto opera il blocco degli impegni di spesa ai sensi della legge n.425/96.

LEGGE 5 DICEMBRE 1988 N. 521 (CAP. 8438)

POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, STABILITI CON PRECEDENTE LEGGE 8.7.1980 N. 336.

ATTIVITA'

Con la legge 521/88 riguardante "misure di potenziamento delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" agli artt. 27-31 è stata disposta un'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1989/1993.

Lo stato di attuazione del programma degli interventi da realizzare con l'intero stanziamento del quinquennio 1989-1993 - - stabilito con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno 13.4.1989 n.333/U.P.P. - è il seguente:

Regione	N° Interventi programmati	Somme stanziare (MLD)	finanziamenti effettuati fino a tutto il 1995 (MLD)
PIEMONTE	7	23	4,9
LIGURIA	8	23	9,2
LOMBARDIA	4	22	10
FRIULI V.GIULIA	7	20,384	11,184
VENETO	9	25,500	8,9
EMILIA ROMAGNA	8	28,7	8,5
MARCHE	5	25	5.240
TOSCANA	6	40,288	18,588
UMBRIA	4	22,3	8,2
LAZIO	11	75,828	50,328
ABRUZZO	4	8,5	1
MOLISE	2	11,5	1,5
CAMPANIA	9	32	15,060
PUGLIA	6	21	11,8
BASILICATA	1	2	-
CALABRIA	7	18	12.000
SICILIA	12	39	8.000
SARDEGNA	3	20	19.900
riserva		42,6	
		500	204,3

Il programma ha subito riduzioni delle disponibilità per gli effetti del D.L. n. 41/95 convertito con modificazioni nella legge 85/95.

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'esame dei dati di spesa evidenzia come a parte il 1986, durante il quale si sono avuti pagamenti per circa 30 miliardi effettuati dall'Amministrazione centrale per gestione diretta di alcuni interventi, fino al 1989 i pagamenti annui si sono attestati attorno a 3/4 miliardi.

Soltanto a partire dalla seconda metà del 1990 si è avuta una ripresa della spesa per l'incrementata attività dei competenti Provveditorati Reg.li alle OO.PP.

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo.**

Il processo di attuazione della legge recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo nella fase iniziale ha ovviamente risentito della forte innovatività del sistema istituzionale introdotto caratterizzato dalla istituzione delle Autorità di bacino quali centri della politica di intervento sul territorio.

Sono stati adottati tutti i provvedimenti di formazione delle nuove strutture ed espletati gli adempimenti più urgenti.

In particolare si è provveduto:

- alla istituzione ed all'insediamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 12 della legge (D.P.C.M. del 10.8.89);
- alla nomina dei Segretari Generali delle stesse Autorità di bacino;
- alla costituzione del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo di cui all'art. 8 della legge (D.P.C.M. 15.12.89), insediatosi in data 26.1.90;
- alla costituzione dei Comitati Tecnici delle sei Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- alla emanazione, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, degli atti di indirizzo e coordinamento per la redazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge (D.P.C.M. del 23.3.90);
- alla istituzione del Comitato di bacino speciale per il bacino regionale pilota del Serchio di cui all'art. 30 della legge (D.P.C.M. 1.6.90);
- alla nomina del segretario generale e alla costituzione formale degli altri organi del bacino pilota del Serchio (D.P.C.M. 14.1.92);
- alla definizione con apposito regolamento della nuova struttura organizzativa della Direzione Generale della Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 7 della legge, nella nuova veste anche di Segreteria del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo;
- alla emanazione della legge 7.8.90, n. 253, d'iniziativa governativa, recante integrazioni e modifiche della legge n. 183/89.

Con tale iniziativa legislativa, in particolare, sono state introdotte alcune misure organizzative per agevolare l'operatività delle nuove strutture, accentuandone l'autonomia e dotandole di più adeguati strumenti di intervento di gestione.

Con la stessa legge, inoltre, pur senza compromettere l'unitarietà della programmazione attraverso lo strumento degli schemi previsionali e programmatici, già previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183, si è introdotta, limitatamente al primo anno, una procedura semplificata che ha reso più tempestivamente erogabili le risorse finanziarie stanziare per il primo anno (L. 802 miliardi), da destinare ad interventi particolarmente di difesa del territorio.

A tutta la serie anzidetta di atti derivanti dall'applicazione della legge bisogna aggiungere la complessiva opera propedeutica che si è dovuta attuare sia con gli operatori del settore (Autorità e Regioni), sia con il lavoro delle Commissioni previste dalla legge stessa che affrontano le tematiche essenziali per quello che sono state le linee di indirizzo già emanate e per quelle da emanare.

Con il D.P.C.M. 1.3.91, registrato il 12.4.91 e pubblicato sulla G.U. del 24.4.91 è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, regionale ed interregionale la somma complessiva di L. 1.976.826.000.000 ripartiti in ragione di L. 802 mld per il 1989, L. 44,826 mld per il 1990, L. 130 mld per il 1991, L. 600 mld per il 1992 e mld per il 1993; l'anzidetta complessiva somma riferentesi al triennio 1989-91, interessa anche gli esercizi 1991-92 a seguito dello slittamento di quota dei fondi derivante dalla legge 23.12.89, n. 407 (legge finanziaria 1990) e legge 29.12.90, n. 405 (legge finanziaria 1991).

Nel corso delle esercizio finanziario 1991 questa Direzione Generale ha provveduto ad assegnare e trasferire le disponibilità finanziarie relative al triennio 89-91 come sotto specificato:

CAP. 7748 - "Spese per studi, progetti ed opere necessarie all'attuazione del piano di bacino regionale pilota (Serchio)": sono state trasferite le disponibilità relative agli anni 1989 e 1990 per l'importo di L. 40 mld. La quota relativa al 1991 pari a L. 20 mld è stata trasferita nel 1992.

CAP:7749 - "Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino": sono state trasferite alle Regioni in conto residui disponibilità finanziarie per L. 743.257.520.000 ed in conto competenza per L. 15.495.050.000.

Sono state accreditate alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale in conto residui L. 48.568.480.000.

Sono state assegnate agli uffici decentrati in conto residui L. 30 mld e L. 113.307.450.000 in conto competenza 1991.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 non è stato possibile, tuttavia, trasferire tutte le quote per gli studi e gli interventi in quanto, a valere sullo stanziamento previsto per il 1989, è stata sottratta per altre finalità (D.L. 347/91 reiterato con D.L. 3/92) la somma di L. 25 mld versata in conto entrate del Tesoro con D.M. n. 1 del 21.1.92 registrato alla Corte dei Conti il 15.2.92, reg. 2, fgl. 338.

Nei primi mesi del 1992 e nel corso del corrente esercizio finanziario la Direzione Generale della Difesa del Suolo, a valere sui fondi stanziati sul cap. 7749, esercizio 1992, pari a L. 175 mld, ha predisposto i decreti di trasferimento per studi, al fine di ripianare e completare i finanziamenti relativi al triennio 89-91 così come definite dal D.P.C.M. 1.3.91 per complessive L. 25 mld.

Per quanto riguarda invece i fondi iscritti per il 1992, corre l'obbligo di far presente che non si è potuto provvedere al tempestivo trasferimento degli stessi, in quanto, in conseguenza della rimodulazione disposta dalla legge 415/91 (legge finanziaria 1992) che ha previsto uno stanziamento per il 1992 ridotto rispetto alla modulazione operata con la legge finanziaria del 1991, è stato effettuato un abbattimento proporzionale delle quote riservate ai bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91. Tali quote sono state comunicate alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

Non è stato, successivamente, possibile trasferire i fondi in base alla nuova ripartizione a seguito del blocco degli impegni di spesa disposti con D.L. 333/92 convertito nella legge 359/92.

Pertanto si è potuto provvedere a trasferire i fondi di provenienza dall'esercizio 1992 solo nel corso dell'esercizio 1993 per un importo complessivo di L. 127 mld.

Per quanto riguarda i fondi stanziati per il 1993 va fatto presente che la legge 500/92 (legge finanziaria 1993) per il rifinanziamento degli interventi nel settore della difesa del suolo previsti dalla legge-quadro 18 maggio 1989, n.183, ha nuovamente rimodulato il residuo stanziamento iscritto in tabella F in ragione di L. 350 miliardi (di cui L. 200 miliardi di provenienza della Tab. F e L. 150 miliardi, poi ridotti a L. 105 miliardi di provenienza della Tab. D) per il 1993, L. 250 miliardi per il 1994 e L. 350 miliardi per il 1995.

A seguito di detta rimodulazione, che ha previsto uno stanziamento ridotto per il 1993, è stato effettuato un nuovo abbattimento proporzionale delle quote riservate a bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91.

Dette quote sono state comunicate alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

A tale proposito, va osservato come, in generale, la persistente incertezza del quadro delle risorse finanziarie da destinare alla politica della difesa del suolo - determinata dai continui prelievi effettuati per finanziare provvedimenti a carattere di emergenza e dalle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo - ha comportato la necessità di continue riformulazioni ed aggiornamenti dei programmi di interventi rallentandone l'attuazione.

Peraltro non sarebbe stato comunque possibile trasferire i fondi iscritti sul cap. 7749 a causa del blocco degli impegni di spesa introdotto con il D.L. 22.5.93, n. 155 convertito nella legge 19.7.93, n. 243.

Solo alla fine dell'esercizio 1993 è stata concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la deroga necessaria per poter procedere al trasferimento alle Regioni dei fondi iscritti sul

cap. 7749.

Pertanto, alla data del 31.12.93, a valere sui fondi iscritti per il 1993, pari a L. 200 miliardi, sono stati disposti trasferimenti di fondi per complessive L. 110.003 milioni.

Nel corso del successivo esercizio finanziario si è provveduto al totale trasferimento delle risorse finanziarie stanziato per gli anni 1992 e 1993 ed ancora disponibili ai sensi dei DD.LL. di proroga dei termini di impegnabilità dei fondi che si sono succeduti.

Lo stanziamento di L. 150 miliardi, stanziato dalla tabella D allegata alla legge 23.12.92 n. 500 (legge finanziaria 1993), è stato successivamente ridotto, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 505/92 e della legge n. 493/93, alla complessiva somma di L. 95 miliardi.

Tale somma è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale con D.P.C.M. datato 26.11.94.

Successivamente, nel corso dell'esercizio finanziario 1995, si è provveduto al trasferimento delle quote riservate a favore degli organi preposti all'esecuzione degli studi e degli interventi ai sensi della citata legge n. 183/89, per un importo complessivo di circa 70 miliardi;

A valere sullo stanziamento presente sul cap. 7749 per l'esercizio 1994 sono stati trasferiti, complessivamente, fondi per circa L. 100 miliardi.

La legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 330 miliardi per il finanziamento della legge n. 183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 300 miliardi, destinata al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stata successivamente ridotta a L. 285 miliardi dal D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

La legge 28.12.95, n. 550 (legge finanziaria 1996) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 350 miliardi per il finanziamento della legge n. 183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 320 miliardi, destinata al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stata successivamente ridotto a L. 292,573 miliardi dalla L. 08.08.96, n. 419 (assestamento di bilancio).

Per il corrente esercizio finanziario sono stati predisposti trasferimenti per L.182,994 miliardi in conto residui 1995 e L.301,270 miliardi circa in conto competenza 1996.

Per ciò che concerne il cap. 7748, l'art. 4 della legge 505/92 ha stanziato, per assicurare la continuità dell'attività del bacino regionale pilota del fiume Serchio, la complessiva somma di L. 25 miliardi ripartita in ragione di L. 2 miliardi per il 1993 e di L.23 miliardi per il 1994.

Successivamente le leggi finanziarie che si sono succedute hanno rimodulato il citato importo di L. 23 miliardi in ragione di L. 10 miliardi per il 1994, di L. 10 miliardi per il 1995 e di L. 3 miliardi per il 1996.

Per l'anno finanziario 1995, si è provveduto al formale impegno del solo importo di L. 2 miliardi, provenienti dall'esercizio finanziario 1993, nella perdurante assenza della delibera che, allorché attuata, consentirà il trasferimento, nei confronti della Regione Toscana e dell'Autorità del bacino pilota, degli importi stanziati.

Per il 1996 la somma di L. 3 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1995 è stata ridotta del 3% dalla Legge 22.03.95, n.85 e del 2% dal D.L. 30.12.95, n.565 e successive reiterazioni pertanto lo stanziamento risulta essere pari a L.2.851.800.000.

Con provvedimenti in corso di emanazione si stanno predisponendo i trasferimenti dei fondi disponibili in conto competenza 1996 e in conto residui 1995.

LEGGE 30.10.1992 n. 422 (capitolo 8444)**Norme per interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di massima sicurezza di PIANOSA ed ASINARA.**

La legge n. 422 del 30.10.1992 recante norme per interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale, ha autorizzato uno stanziamento di lire 50 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei LL.PP. nel capitolo 8444 destinandolo agli Istituti penitenziari di PIANOSA ed ASINARA.

Il programma degli interventi da realizzare sulle due isole, in attuazione della citata legge, è stato predisposto e messo a punto sulla base delle esigenze manifestate dalle Amministrazioni usuarie (Carabinieri, Polizia di Stato e Forze Armate).

In particolare per quanto riguarda l'intervento sull'isola di PIANOSA, sono tuttora in corso di esecuzione i lavori di ristrutturazione degli edifici ed opere di urbanizzazione.

Stipulato il relativo contratto con l'impresa aggiudicataria in data 6.12.93 e assunto l'impegno finanziario sul pertinente capitolo 8444 di complessive 19,417 miliardi, attualmente sono stati autorizzati i pagamenti delle anticipazioni e degli stati di avanzamento per un importo di lire 8,505 miliardi.

Per ciò che attiene all'intervento sull'isola dell'ASINARA, in conformità alle esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate, predisposto ed approvato il progetto esecutivo degli interventi da realizzare sull'isola per un importo complessivo di lire 23 miliardi si è proceduto all'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento di detti lavori e della stipula del relativo contratto di appalto in data 6.10.1994.

Per la realizzazione del suddetto intervento sono stati autorizzati la liquidazione all'anticipazione di importo pari a lire 1,332 miliardi ed il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di lire 4,896 miliardi.

LEGGE 12 AGOSTO 1993, N. 317

Piani di ricostruzione

La legge 12.8.1993, n.317 ha abrogato tutte le norme in vigore relative alla attuazione dei piani di ricostruzione.

Ha altresì revocato di diritto le concessioni in corso, che sono risultate le seguenti:

- p.r. di Ariano Irpino
- p.r. di Macerata
- p.r. di Pantelleria.

Inoltre la medesima legge ha confermato l'annullamento delle concessioni relative al P.r. di Ancona disposto con D.M.992/S del 7.10.1992.

L'art. 4 della richiamata legge 317/93 ha stanziato per il completamento delle opere in corso, relative alle concessioni revocate o annullate, 230 miliardi, che la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria) ha rimodulato gli stanziamenti sempre previsti per il triennio 1994-1996.

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 317/93 è stato trasmesso al Parlamento lo schema di decreto con il quale è stato predisposto il programma di completamento da realizzare con il relativo quadro finanziario, per il prescritto parere delle Commissioni Parlamentari competenti. Ottenutone il parere favorevole lo stanziamento è stato così ripartito:

- p.r. di Ancona	91.183 milioni
- p.r. di Ariano Irpino	39.118 "
- p.r. di Macerata	62.357 "
- p.r. di Pantelleria.	36.894 "
- accantonamento	448 "

230.000=milioni

Sono stati approvati gli elenchi delle opere da realizzare nell'ambito dei predetti Comuni ed altresì sono state delegate agli stessi alcune attività relative a tali opere.

A conclusione del lungo e complesso iter amministrativo sono stati approvati e resi esecutori i disciplinari con i comuni interessati per le funzioni delegate, nonché assunti i relativi impegni di spesa.

Inizierà, quindi, al più presto la stesura dei progetti esecutivi delle opere programmate, cui seguirà l'approvazione da parte di questo Ministero.

Superata, infine, la fase delle gare per l'aggiudicazione dell'esecuzione, potrà partire l'inizio dei lavori.

DELIBERA C.I.P.E. 22.2.85

FIO 1984

- Progetto n. 10 - Cap. 8414 - Milano
"Istituto nazionale ricerca tumori"

Finanziamento lire 34.700.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 30% degli interventi programmati.

- Progetto n. 12 - Cap. 8415 - Torino
"Restauro e recupero di Palazzo Carignano"

Finanziamento lire 27.832.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 27.259.804.040.

Con D.M. in corso è stata assegnata al suddetto Istituto l'ulteriore somma di lire 572.196.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 98% degli interventi programmati.

- Progetto n. 13 - Cap. 8416 - Bari
"Ristrutturazione centro storico"

Finanziamento lire 15.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 13.886.004.000.

Con D.M. in corso è stata assegnata al suddetto Istituto l'ulteriore somma di lire 1.100.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 99% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 12.5.88

FIO 1986-88

Progetto n. 32 - Cap. 8410 - Roma

" Completamento ed integrazione della struttura al servizio della R.M.N. istituto I^ clinica medica Università di Roma "

Finanziamento lire 12.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 10.280.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa l' 85% degli interventi programmati.

Progetto n. 33 - Cap. 8431 - Roma

" Costruzione di una caserma per la Polizia di Stato fuori l'aeroporto di Roma - Fiumicino "

Finanziamento lire 48.083.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 77% degli interventi programmati.

Progetto n. 38 - Cap. 8408 - Roma

" Opera di completamento insediamenti dell'Arma dei Carabinieri (Viale Tor di Quinto) - III^ lotto "

Finanziamento lire 63.606.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 56.571.341.000.

Con D.M. in corso è stata assegnata a codesto Istituto la somma di lire 2.854.000.000 .

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 65% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 19.12.89

FIO 1989

- Progetto n. 20 - Cap. 8442 - Catanzaro

"Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale (Catanzaro)"

Finanziamento lire 24.650.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa l'83% degli interventi programmati.

- Progetto n. 21 - Cap. 8443 - Catanzaro

"Uffici finanziari provinciali (Cosenza)"

Finanziamento lire 28.603.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 18.182.995.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 99,% degli interventi programmati.

**RIFINANZIAMENTI PER LA RICOSTRUZIONE NELLE ZONE DEL BELICE DISTRUTTE
DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968**

Con legge n. 433 del 31 dicembre 1991 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei fabbricati privati distrutti o danneggiati, nonché per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari, è stata stanziata la somma di L.67 miliardi per il 1993 rimodulati dalla L.F.'93 (Tab. F L.37 miliardi per il '93 e L.30 miliardi per il '94).

Sulla ripartizione di detti fondi, proposta dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Sicilia d'intesa con i Comuni interessati, è stato acquisito, ai sensi dell'art. 12 della L. 29 aprile 1976 n.178 e dell'art. 13 della L. 27 marzo 1987 n. 120, il parere della Commissione parlamentare.

Con D.M. 28 gennaio 1994 n. 354 è stata approvata la ripartizione dei fondi in questione; quindi, detto provvedimento, è stato inoltrato al Ministero del Tesoro per la successiva assegnazione ed erogazione in favore della Regione Sicilia.

Con legge n. 505 del 23.12.1992 i Comuni della Valle del Belice sono stati autorizzati a contrarre mutui con Istituti di credito o Sezioni autonome distaccate per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e ripartizione relativi all'edilizia abitativa privata per l'ammontare di ca.190 miliardi.

Sulla ripartizione di detti fondi, proposta dal Provveditorato citato d'intesa con i Comuni interessati, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione bicamerale.

Con D.M. n. 355 del 28 gennaio 1994 è stata approvata la ripartizione predetta ed il provvedimento è stato inoltrato al Ministero del Tesoro per la successiva assegnazione ed erogazione alla Regione Sicilia.

Con D.L. 5.10.93 n. 398 convertito in legge 4.12.1993 n. 493 è stata autorizzata l'ulteriore spesa di L.108 miliardi per il triennio 1993-1994-1995 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria. Al relativo onere si provvede con fondi stanziati nel bilancio del Ministero del Tesoro (cap. 8817) e Ministero LL.PP.(cap.9051).

A seguito del parere favorevole della Commissione Parlamentare Bicamerale per il Belice sono stati emanati rispettivamente i DD.MM. n. 1150 e 1151 del 4.8.95.

Con il D.M. 1150, a carico del capitolo 8817 del Ministero del Tesoro, si è ripartita la somma di L. 90.889.000.000 (così ridotti a seguito della legge 22.3.95, n. 85), mentre con il D.M. 1151, a carico del capitolo 9051 del Ministero dei LL.PP., la ripartizione per le opere di urbanizzazione primaria è stata di L. 16.341.000.000.

A seguito della concessione della deroga al blocco degli impegni di spesa, blocco disposto con la legge 22.3.95 n. 85 è stata; con D.M. 1476 del 25.10.95 assegnato al Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Sicilia la somma di L. 16.341.000.000 a carico del capitolo 9051 del Ministero dei LL.PP.